

## **Attuazione Legge 33/2023 (“Deleghe al Governo in materia di politiche a favore delle persone anziane”): Osservazioni di SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL su Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) e Comitato Interministeriale per le politiche in favore delle Persone Anziane (CIPA)**

20 luglio 2023

**SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL non intendono scrivere il testo dei Decreti Legislativi** (spetta al Governo proporli) ma fornire indicazioni per la loro costruzione, coerenti con le piattaforme sindacali sulla non autosufficienza già inviate al Governo.

- Le organizzazioni sindacali SPI CGIL, FNP CISL, UILP UIL ribadiscono che in base ai principi di delega - l’istituzione del “Comitato Interministeriale per le politiche in favore delle Persone Anziane” (CIPA) non sostituisce i Ministeri competenti e che il “Sistema Nazionale per la popolazione anziana Non Autosufficiente” (SNAA) agisce “in base ai principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni nel rispetto delle relative competenze, di tutte le misure a titolarità pubblica dedicate all’assistenza degli anziani non autosufficienti, **di Stato, regioni e comuni, che mantengono le titolarità esistenti.**”
- Quindi il SNAA è una modalità organizzativa permanente – non un nuovo Servizio separato - ha il compito di **coordinare le politiche** in favore della popolazione anziana non autosufficiente, attualmente molto frammentate, non integrate e dispersive in diverse misure previste dalle normative nazionali e regionali: spetta al SSN e i suoi Enti e ai Servizi Sociali - ATS dei Comuni realizzare gli interventi così coordinati.
- La partecipazione attiva **delle parti sociali e delle associazioni di settore**, prevista nei tre livelli Istituzionali richiamati dalla legge, deve essere **preventiva e propositiva** al fine di elaborare e coordinare le politiche in favore della popolazione anziana non autosufficiente.
- I Decreti dovranno confermare il principio di delega: il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) come uno **strumento di coordinamento** e di esercizio integrato dedicato alla cura e all’assistenza delle persone anziane non autosufficienti. Attraverso l’organizzazione uniforme in tutto il territorio nazionale SNAA dovrà programmare in modo integrato l’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEPS e LEA) e dei relativi servizi, interventi socio assistenziali e assistenziali previsti dalle norme richiamate nella legge delega, **che spetta a Stato, Regioni/Asl/distretti e Comuni/ATS assicurare.**
- Il CIPA è **strumento di coordinamento** con il compito di elaborare i Piani: per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, e il Piano nazionale per l’assistenza e la cura delle fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana. È prevista, e **nei decreti va disciplinata per assicurare certezza, la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore.**
- La semplificazione dei percorsi di valutazione, la presa in carico della persona non autosufficiente a seguito della valutazione presso l’Unità di Valutazione Multidimensionale dovranno dare certezza del diritto alla salute e all’assistenza, in un’ottica di effettiva integrazione dei Livelle Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS non autosufficienza legge 234/2021) con i Livelli Essenziali di Assistenza (Dpcm LEA 2017) al fine di realizzare la presa in carico della persona non autosufficiente.

- Le politiche richiamate nella legge 33/2023, necessitano tutte di adeguati finanziamenti per rendere concreto ed esigibili quanto previsto.
- La nuova domiciliarità, la semiresidenzialità e la nuova residenzialità, devono essere ben esplicitate nei decreti legislativi al fine di dare certezza del diritto universale delle prestazioni per le persone in condizione di fragilità e di non autosufficienza.
- Queste a nostro avviso sono le indicazioni delle quali il Governo dovrà tenere conto nella scrittura dei decreti legislativi per quanto riguarda lo SNAA e il CIPA.

**Cosa prevede la Legge 33/2023**

**Art. 2. Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana**

c. 2. Nell'esercizio della delega ... il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:

a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana», che sostituisce il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali;

b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;

c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;

d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate, che è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato.

4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di

**Art. 4 Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti**

c. 2. Nell'esercizio della delega ... il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

b) **definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA)**, come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta, in base ai principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni nel rispetto delle relative competenze, di tutte le misure a titolarità pubblica dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e comuni, che mantengono le titolarità esistenti;

c) previsione che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;